

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 13

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 15 al 23 ottobre 2008)

### INDICE

BENEDETTI VALENTINI: sulla realizzazione di una tangenziale nella zona sud della città di Foligno (Perugia) (4-00314) (risp. MATTEOLI, ministro delle infrastrutture e trasporti)	Pag. 253	PORETTI ed altri: sull'Ente per la tutela del lupo italiano (4-00385) (risp. ZAIA, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)	Pag. 264
BIANCHI: sul disservizio nei collegamenti aerei da e per Crotone (4-00537) (risp. MATTEOLI, ministro delle infrastrutture e trasporti)	257	SANCIU: sul risarcimento dei danni subiti dagli allevatori a seguito di vaccinazioni errate (4-00400) (risp. ZAIA, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)	269
FONTANA: sulla disciplina relativa alle quote latte (4-00478) (risp. ZAIA, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)	258	sull'interpretazione di una norma in materia di divieto di attività di pascolo a seguito di incendi boschivi in Sardegna (4-00476) (risp. ZAIA, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)	276
GASPARRI: sui legami tra il partito di Rifondazione comunista e le Farc (4-00504) (risp. SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)	259	TOMASSINI: sulla chiusura di un reparto oncologico di una Casa di cura a Forte dei Marmi (Lucca) (4-00087) (risp. FAZIO, sottosegretario di Stato per il lavoro, salute, politiche sociali)	278
GIAI: sulla tutela dei diritti socio-previdenziali degli italiani emigrati (4-00208) (risp. SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)	261	VALENTINO: sulla chiusura di un reparto oncologico di una Casa di cura a Forte dei Marmi (Lucca) (4-00089) (risp. FAZIO, sottosegretario di Stato per il lavoro, salute, politiche sociali)	278
PAPANIA: sulla tutela degli operatori italiani impiegati nella pesca del tonno rosso (4-00485) (risp. ZAIA, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)	262		



BENEDETTI VALENTINI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

dalla fine dell'anno 2003, la Quadrilatero SpA, incaricata della realizzazione di opere viarie di grande valenza nazionale e tra queste la nuova strada statale SS 77 a quattro corsie (secondo le procedure della legge obiettivo), ha inviato alla regione Umbria il progetto preliminare;

tale progetto comprendeva la realizzazione di una strada urbana di collegamento interno alla città di Foligno (lato sud prevista dal vigente piano regolatore generale) e precisamente dalla strada statale SS 3 Flaminia alla strada statale SS 316 in prossimità del nuovo Ospedale di Foligno;

la strada di collegamento tra la SS 3 Flaminia e la SS 316 Monti Martani attraversa tutto il territorio sud di Foligno, terreno di grande pregio agricolo, con gravissimo impatto ambientale;

il Comune di Foligno, con delibera di giunta n. 15 del 19 gennaio 2004, presentava osservazioni al progetto complessivo, chiedendo la modifica del tracciato della cosiddetta Tangenziale sud, peraltro in grave difformità rispetto all'attuale piano regolatore generale, con la conseguenza di una «pesante» invasione del terreno di pregio, protetto dalle vigenti normative regionali, per oltre cento ettari, e nella stessa delibera si proponeva una strada più larga; cioè di dieci metri invece dei sette previsti dal piano regolatore generale;

nel mese di luglio dello stesso anno, l'attuale Sindaco, con una lettera inviata a Quadrilatero SpA, chiedeva una ulteriore modifica del tracciato «Variante sud», con allegata bozza planimetrica, disegnata a matita: modifica che prevedeva un'ulteriore penetrazione nei terreni di pregio per totali 150 ettari circa;

non è stata sollecitata né favorita né resa concretamente possibile alcuna partecipazione cittadina per tutto il periodo seguente all'iter per la relazione del progetto definitivo e comunque fino a tre giorni prima della Conferenza dei servizi, svoltasi il 6 dicembre 2007;

il Capogruppo consiliare di A.N. del tempo, in data 27 ottobre 2006, presentava una denuncia/querela presso la caserma dei Carabinieri di Foligno;

nel dicembre 2007, tre giorni prima della Conferenza dei servizi, sulle pressioni di cittadini riuniti, è stato possibile ottenere dal Comune una conferenza cittadina. In tale circostanza, alla presenza dei massimi rappresentanti istituzionali, compreso il direttore della Quadrilatero SpA, oltre ad altre questioni, è stato solennemente chiarito che la Variante sud era stata stralciata dal progetto complessivo e che i dieci milioni di

euro necessari per la realizzazione della strada in oggetto, venivano impegnati per allungare il primo tratto della strada statale 77: non più da Foligno a Pale, ma fino alla frazione di Scopoli; e che della variante se ne sarebbe riparlato nei primi mesi del 2008;

in data 5 marzo 2008, la Val di Chienti ha inviato una lettera al Comune di Foligno con gli allegati planimetrici del progetto definitivo «variante sud»;

con altra missiva del 9 maggio 2008, la stessa Val di Chienti ha inviato al Comune di Foligno le planimetrie dello «studio di fattibilità tecnica» riguardante la «variante sud» precisando «che verrà consegnato e discusso, unitamente al progetto definitivo, in sede di Conferenza dei Servizi»;

il Comune di Foligno, sollecitato dal «Comitato cittadino variante sud», verso la metà del mese di giugno 2008, ha organizzato un'assemblea in località Borroni, in cui, alla presenza del Sindaco e di due assessori, è stato illustrato lo studio di fattibilità tecnica della strada in questione;

successivamente all'assemblea partecipativa organizzata dal Comune, il Comitato cittadino, il Circolo culturale «D'Annunzio» unitamente ad altri Circoli culturali ed ambientali, alla presenza dell'interrogante, formalmente invitato, hanno nuovamente denunciato le incongruenze procedurali, le possibili devastazioni ambientali, l'assurdità che lo Stato finanzi un'opera in tali condizioni;

è opportuna un'urgente informazione ai cittadini circa l'opera che si va a costruire, con particolare riferimento: 1) alla sconcertante invasione dell'area di pregio in zona Borroni, senza avere mai avuto giustificazioni esaustive dalla Giunta comunale di Foligno; 2) all'inspiegabile necessità di una strada larga ben 10 metri, che alla base ne occupa addirittura quindici;

la Giunta comunale di Foligno ha inspiegabilmente presentato diverse proposte di modifica al primo preliminare presentato dalla Quadrilatero SpA, l'unico che era conforme al piano regolatore generale;

tra le varie contraddittorie proposte di tracciato presentate dalla Giunta comunale di Foligno, oltre ai vari preliminari, pare che siano stati prodotti persino due progetti definitivi;

francamente non è accettabile, a parte ogni valutazione sulla correttezza amministrativa e giuridica della vicenda, che si impieghino fondi statali per consentire la realizzazione di un'opera che si vorrebbe far passare con caratteristiche, collocazione, dimensioni, conformazione strenuamente contestate da gran parte della popolazione, avvalendosi oltre tutto di procedure tanto sconcertanti,

si chiede di sapere:

se risulti al Governo che circa le procedure della sopradescritta «variante sud» di Foligno penda un procedimento giudiziario penale;

se al Governo, trattandosi di opera che beneficia di fondi statali, risulti o comunque sia stata data informazione del fatto che siano stati prodotti più progetti e siano state adottate varianti al piano regolatore gene-

rale del Comune di Foligno relativamente alla strada di collegamento delle statali strada statale 3 e strada statale 316, e per quali ragioni;

se il Governo abbia notizia del fatto che gran parte della popolazione, anche riunita in Comitati, è fermamente contraria alla realizzazione, così come prevista, di siffatta strada di collegamento;

a quanto risulti che siano ammontate, ad oggi, le spese per le varie progettazioni della strada in questione;

con quanti e quali fondi statali, complessivamente, si andrebbe a realizzare l'opera contestata;

se il Governo non ritenga di sospendere ogni e qualsiasi stanziamento ed erogazione di fondi statali, destinati alla citata prevista strada di collegamento, fino a che, almeno, non sia stata definita la fattispecie penale; non si siano chiariti gli aspetti procedurali, amministrativi e paesaggistico-urbanistici oggi tanto controversi; non si sia incisivamente modificata la previsione realizzativa e la collocazione; non sia stato ridimensionato l'impegno finanziario dello Stato; non siano state superate, attraverso un chiaro e finalmente democratico confronto con i Comitati rappresentativi, le documentate opposizioni di gran parte della popolazione.

(4-00314)

(10 luglio 2008)

RISPOSTA. – Si forniscono i seguenti elementi di risposta comunicati dalla società Quadrilatero Marche-Umbria e relativi al Sistema di viabilità «Asse Viario Marche-Umbria e quadrilatero di penetrazione» con particolare riferimento all'«Allaccio Strada Statale 3 - Strada Statale 77 presso Foligno», detta anche «Variante sud».

L'opera viaria oggetto dell'interrogazione fa parte dei lavori di completamento previsti nell'ambito del potenziamento dell'asse trasversale costituito dalla strada statale 77. Ad oggi il finanziamento è completamente stanziato soltanto per i lavori della strada statale 77, in ottemperanza a quanto stabilito dal DPEF 2008-2012 - Allegato infrastrutture.

Per quanto concerne i rilievi puntuali posti nell'interrogazione in oggetto si riportano le seguenti considerazioni.

In ordine alla realizzazione dell'opera non risultano, per quanto di conoscenza, procedimenti giudiziari.

La delibera CIPE del 27 maggio 2004 n. 13, con la quale è stato approvato il progetto preliminare dell'«Allaccio Strada Statale 3 - Strada Statale 77 presso Foligno» redatto dall'ANAS e trasmesso alle amministrazioni e agli enti interessati nel dicembre 2003, ha recepito la delibera della Giunta del Comune di Foligno n. 15 del 19 gennaio 2004 e pertanto il contraente generale, al quale è stata affidata successivamente la realizzazione dell'intervento, ha avviato la progettazione definitiva attenendosi al tracciato approvato con la suddetta delibera CIPE.

Nel corso della elaborazione del progetto definitivo dell'intervento (cosiddetto «Variante Sud»), è pervenuta alla società Quadrilatero una richiesta dal Comune di Foligno, con nota n. 0043964 del 1° agosto 2007,

atta ad inserire alcune modifiche al progetto approvato dal Comune stesso in data 19 gennaio 2004 e recepito dal CIPE con la suddetta delibera del 27 maggio 2004.

La società, dando seguito alla richiesta del Comune, ha commissionato al contraente generale una verifica tecnico-economica delle varianti richieste (sostanzialmente altimetriche e limitate al tratto tra il fiume Topino e l'area ospedaliera).

Il contraente generale ha pertanto redatto un apposito studio di fattibilità che ha consegnato nel mese di maggio 2008. Detto studio non ha previsto espropriazioni di maggiori aree, come riportato nell'interrogazione, bensì una complessiva diminuzione delle superfici interessate dai lavori, per circa 10.000 metri quadrati.

Al termine dell'istruttoria attualmente in corso, il progetto definitivo dell'«Allaccio Strada Statale 3 - Strada Statale 77 presso Foligno», corredato dallo studio di fattibilità, sarà sottoposto ad una apposita conferenza dei servizi, da convocarsi presumibilmente nei primi mesi del 2009. Solo successivamente a tale *iter* potranno essere avviate le procedure per richiedere il finanziamento.

Si informa inoltre che la conferenza di servizi citata dall'interrogante, tenutasi in data 5 dicembre 2007 presso il Ministero delle infrastrutture, non riguarda l'intervento oggetto dell'interrogazione bensì la strada statale 77 (a 4 corsie), tratto Foligno-Pontelatrave.

Relativamente ai costi di progettazione, si segnala che ad oggi è stato corrisposto all'ANAS il corrispettivo per il progetto preliminare di tutti gli interventi di completamento previsti e costituiti da:

- allaccio SS 16 – SS 76 presso Civitanova Marche;
- allaccio SS 3 – SS 77 presso Foligno;
- intervalliva di Macerata;
- intervalliva di Tolentino – San Severino;
- SS 78 Tratto Sforzacosta – Sarnano;

pari ad un totale di 1.220.960,00 euro, a valere sui fondi di cui all'articolo 13 della legge n. 166/02. Su tale somma, l'incidenza dell'opera oggetto dell'interrogazione è stimabile nel 7,7 per cento (pari a circa 94.000 euro).

Gli ulteriori costi previsti per la progettazione dell'«Allaccio SS 3 – SS 77 presso Foligno» sono i seguenti:

- 280.221,91 euro per il progetto definitivo (a valere sui fondi CIPE – Del. n. 13/04);
- 99.182,64 euro per il progetto esecutivo (solo in caso di approvazione e finanziamento del progetto definitivo, a seguito della Conferenza di servizi).

*Il Ministro delle infrastrutture e trasporti*

MATTEOLI

(16 ottobre 2008)

BIANCHI. – *Al Ministro delle infrastrutture e trasporti.* – Premesso che:

la compagnia aerea AirBee opera sulla tratta da e per Crotone in regime di oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 52, commi 35 e 36, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002);

nel corso degli ultimi mesi, si sono registrati numerosi disservizi, quasi ad esempio un ritardo di quasi 24 ore nel mese di agosto;

la compagnia dispone di soli cinque vettori, ragion per cui in caso di guasto di uno di essi non può più essere assicurato il normale servizio, con la conseguente cancellazione del volo;

tale situazione ha ripercussioni gravi non solo sugli utenti, ma anche sull'aeroporto S. Anna di Crotone, che in mancanza di voli operati da AirBee verrebbe privato del suo principale cliente;

l'aeroporto di Crotone rientra tra quelli individuati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, in quanto su rotta considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione;

che la rete viaria e ferroviaria da e per Crotone è assolutamente insufficiente per garantire un servizio pubblico reale,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per scongiurare la chiusura dell'aeroporto di Crotone;

se non ritenga il Governo di procedere ad una selezione di tipo analogo a quella definita per Air Bee, al fine di garantire una continuità operativa dell'aeroporto di Crotone;

se non ritenga il Ministro in indirizzo di dover sollecitare l'espletamento del nuovo Bando europeo per gli oneri di servizio che songiurebbe la cessazione dei voli e gli inevitabili disagi per gli utenti.

(4-00537)

(17 settembre 2008)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione, si forniscono i seguenti elementi di risposta resi noti dall'Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC.

La società Air Bee ha sospeso i servizi in onere di servizio pubblico Crotone/Roma e viceversa e Crotone/Milano e viceversa per tre settimane, a decorrere dall'11 settembre 2008, con lo scopo di ridefinire il *business plan* a seguito di un intervento dell'ENAC che ha chiesto alla compagnia una serie di correttivi diretti a rivisitare l'operativo in relazione al numero di aeromobili in flotta.

L'ENAC sta valutando eventuali soluzioni temporanee e provvisorie da adottare nel rispetto della normativa europea vigente. In data 20 settembre 2008 (GUUE C241) è stato pubblicato il testo di imposizione degli oneri mentre si è in attesa della pubblicazione del relativo bando di gara sulla GUUE per la selezione del vettore che eserciterà le rotte in esclusiva per i prossimi due anni.

*Il Ministro delle infrastrutture e trasporti*

MATTEOLI

(16 ottobre 2008)

FONTANA. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

le recenti dichiarazioni del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in tema di quote latte hanno riacceso forti polemiche e critiche nel mondo agricolo e negli operatori zootecnici;

le associazioni e gli operatori del settore agricolo e zootecnico hanno espresso fondate preoccupazioni su un'eventuale modifica della legge n. 119 del 2003, in particolare se tale modifica fosse tesa a sanare le pendenze di una sparuta minoranza di imprenditori agricoli che hanno agito al di fuori della legalità;

le istituzioni in questi anni hanno scelto la strada di tutelare coloro – e sono la stragrande maggioranza degli operatori del settore – che hanno rispettato la legge ed hanno investito risorse in quote latte, hanno pagato le multe e hanno aderito alla rateizzazione, con sacrifici economici ingenti;

è garanzia di equità e principio basilare di uno Stato sostenere coloro che rispettano le norme e attivare tutte le forme di controllo affinché sia garantita la piena trasparenza e il rispetto delle regole;

considerato, inoltre, che a seguito dell'aumento lineare del 2 per cento delle quote latte nazionali garantite, riconosciuto dal Consiglio dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea il 18 marzo 2008, la ripartizione di dette quote è subordinata all'emanazione di un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,

si chiede di sapere:

quali siano le intenzioni del Governo in tema di quote latte e di rivisitazione della legge n. 119 del 2003;

se il Ministro in indirizzo intenda emanare, entro brevi termini, il decreto ministeriale per la ripartizione delle quote latte al fine di consentire l'assegnazione delle quote ai beneficiari nei tempi dovuti, tenendo anche conto dei tempi procedurali delle Regioni;



se il Ministro intenda garantire la ripartizione delle suddette quote esclusivamente ai produttori di latte in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

(4-00478)

(1° agosto 2008)

RISPOSTA. – L'aumento dei quantitativi di riferimento nazionali, stabilito con regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, pari a 210.601,200 tonnellate, per la campagna 2008/2009, che ha avuto inizio il 1° aprile 2008, è stato imputato alla riserva nazionale con positiva ricaduta ai fini dell'eventuale prelievo da pagare.

Per la campagna 2009/2010, ai fini dell'attribuzione dei quantitativi individuali di riferimento, si provvederà entro i termini prescritti, ossia prima del 31 marzo 2009.

*Il Ministro delle politiche agricole,  
alimentari e forestali*

ZAIA

(21 ottobre 2008)

GASPARRI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

articoli di stampa del 31 agosto 2008 riportano la notizia relativa ad un *dossier* del Governo colombiano che accusa il partito di Rifondazione comunista di aver avuto contatti non meramente politici con le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc);

dalle *e-mail* e dai documenti rinvenuti nel *computer* di Raul Reyes – portavoce delle Farc, ucciso il 1° marzo 2008 – sarebbero emersi, nell'ambito delle relazioni internazionali del gruppo, appoggi espliciti, scambio di informazioni, iniziative politiche e aiuti materiali dalla sezione esteri del partito di Rifondazione comunista guidato allora da Ramon Mantovani;

nel 2002, le Farc sono state dichiarate dall'ONU e dall'Unione europea «organizzazioni terroriste», sia per i sequestri dei civili (nelle carceri colombiane si contano circa 700 ostaggi), sia per il coinvolgimento nel traffico della cocaina;

anche per tale motivo, i rapporti intercorsi con il partito di Rifondazione comunista ed il sostegno da questo fornito alla Farc, rappresentano una vicenda che va ben al di là delle «relazioni politiche»,

l'interrogante chiede di sapere:

se rispondano al vero le notizie giornalistiche sui rapporti tra il partito di Rifondazione comunista e l'organizzazione terroristica Farc;

in caso affermativo, se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale vicenda imponga chiarimenti urgenti, anche in considerazione della sicurezza interna del Paese, il cui impegno nella lotta a ogni tipo di terrorismo rischia di essere ostacolato dalla condotta di esponenti di vertice del partito di Rifondazione comunista.

(4-00504)

(17 settembre 2008)

RISPOSTA. – Nel febbraio 2000 una delegazione composta da esponenti governativi e membri delle Farc (fra cui Raul Reyes, ex numero due della guerriglia) si recò in visita in alcune capitali europee nel contesto delle attività volte a favorire il processo di pace.

Erano in corso, all'epoca, per ricostruire il contesto storico, i cosiddetti «negoziati del Caguan» fra il Governo colombiano e la guerriglia.

A Roma, i delegati colombiani incontrarono, oltre ad esponenti dell'allora maggioranza di Governo, anche Ramon Mantovani, deputato di Rifondazione Comunista, e Marco Consolo, responsabile per l'America Latina dello stesso partito politico.

I negoziati fra Governo e guerriglia non portarono ai risultati sperati e, come noto, l'Unione europea decise di iscrivere le Farc nella lista delle organizzazioni terroristiche il 17 giugno 2002.

Dopo la morte in territorio ecuadoriano, lo scorso 1° marzo 2008, di Raul Reyes sono trapelate indiscrezioni circa il perdurare di contatti tra le Farc e ambienti italiani anche dopo l'inserimento di queste ultime nella lista dell'Unione europea. In dichiarazioni rese ad alcuni mezzi di informazione agli inizi di agosto Ramon Mantovani e Marco Consolo hanno affermato di riconoscersi nelle persone indicate da Reyes, in alcuni messaggi di posta elettronica, con gli pseudonimi «Ramon» e «Consolo». Essi stessi hanno indicato, nelle loro dichiarazioni alla stampa, il contesto in cui si sarebbero inseriti i contatti in questione e lo spirito che li avrebbe animati.

Nelle settimane successive, in più *tranches*, le autorità colombiane hanno consegnato alla Farnesina alcuni estratti del materiale informativo rinvenuto nel *personal computer* di Raul Reyes in cui si fa riferimento a contatti di esponenti politici italiani con le Farc.

Copia di tali estratti è stata trasmessa, per competenza, al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, dott. Salvatore Vecchioni.

Su un piano politico più generale, si tiene comunque a rassicurare l'interrogante sul fatto che il Governo considera prioritaria la lotta contro ogni forma di terrorismo e lavora al rafforzamento della collaborazione con la Colombia contro il narcotraffico ed anche in vista dell'auspicata conclusione di un Accordo di cooperazione giudiziaria.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

SCOTTI

(13 ottobre 2008)

GIAI. – *Ai Ministri degli affari esteri, del lavoro, salute, politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con la stipula di numerose convenzioni multilaterali e bilaterali di sicurezza sociale lo Stato italiano ha garantito nel tempo un buon livello di tutela previdenziale ai lavoratori italiani migranti;

nell'area dell'Unione europea, la tutela sociale è assicurata da specifici regolamenti comunitari, mentre sul piano bilaterale, l'Italia ha stipulato accordi di sicurezza sociale con i Paesi nei quali sono presenti importanti collettività italiane;

la finalità degli accordi di sicurezza sociale è quella di garantire la parità di trattamento di lavoratori e pensionati dei Paesi contraenti e di garantire che i contributi previdenziali versati nei vari Paesi di emigrazione non vadano perduti ma possano essere utilizzati per perfezionare il diritto alle varie prestazioni previdenziali e consentire l'esportabilità delle stesse;

in America Latina, l'Italia ha stipulato quattro convenzioni bilaterali di sicurezza sociale: con l'Argentina, entrata in vigore dal 1° gennaio 1984; con il Brasile, entrata in vigore dal 5 agosto 1977; con l'Uruguay, entrata in vigore dal 1° giugno 1985; con il Venezuela, entrata in vigore dal 1° novembre 1991; si tratta di convenzioni oramai obsolete nei contenuti e nella forma che non tutelano più in maniera adeguata i diritti delle persone, dei lavoratori e dei pensionati che rientrano nel loro campo di applicazione, anche alla luce delle frequenti evoluzioni normative della materia sulla sicurezza sociale sia in Italia che in quei Paesi;

sempre in America Latina, l'Italia ha inoltre firmato con il Cile nel lontano 1998 la Convenzione bilaterale di sicurezza sociale, che lo stesso anno fu ratificata dal Parlamento cileno e che a dieci anni di distanza non è stata ancora approvata dal Parlamento italiano che non ha onorato così l'impegno preso con lo Stato cileno e le collettività italiane residenti in quel Paese;

esistono importanti comunità di italiani in altri Paesi dell'America Latina come il Messico ed il Perù, con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni e che sono, quindi, totalmente prive delle garanzie previdenziali e sociali assicurate dalle convenzioni per i cittadini italiani emigrati,

si chiede di sapere:

quale sia la politica del Governo italiano in relazione alla tutela dei diritti socio-previdenziali delle persone, dei lavoratori e dei pensionati italiani garantita dalle convenzioni di sicurezza sociale;

in particolare quali misure si intendano adottare per rinnovare le convenzioni con Argentina, Brasile, Uruguay e Venezuela, ratificare la nuova convenzione con il Cile ed infine stipulare le convenzioni con il Messico ed il Perù.

(4-00208)

(24 giugno 2008)

RISPOSTA. – Il Ministero degli affari esteri pone particolare attenzione alla tutela dei diritti socio-previdenziali delle persone, dei lavoratori e dei

pensionati italiani migranti, di concerto con le altre amministrazioni competenti in materia.

Numerose sono le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, negoziate e già firmate da oltre un decennio con Paesi in cui sono presenti importanti comunità italiane, le cui ratifiche tuttavia non hanno ancora concluso l'*iter* parlamentare per mancanza di copertura finanziaria.

Sebbene l'attuale contesto di crescente mobilità internazionale richiede la necessità di garantire una più ampia tutela sociale, le difficoltà di bilancio riscontrate negli ultimi anni ed i costi elevati che gli accordi in materia comportano, non hanno consentito la conclusione di nuove intese, come è avvenuto recentemente per la richiesta di avvio di negoziati da parte dell'Ecuador.

Per quanto riguarda, infine, l'accordo bilaterale con il Cile, occorre precisare che il disegno di legge di ratifica aveva ultimato lo scorso febbraio 2008 la fase di concertazione interministeriale per la successiva presentazione al Parlamento ma l'anticipazione del termine della Legislatura ha interrotto il suo *iter*. All'avvio della corrente Legislatura, proprio in considerazione della priorità attribuita alla Convenzione con il Cile, il Ministero degli affari esteri ha dato nuovo impulso alla concertazione interministeriale chiamata ad individuare soluzioni, compatibili dal punto di vista finanziario, indispensabili per la presentazione del disegno di legge di ratifica.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

SCOTTI

(18 ottobre 2008)

PAPANIA. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

il progressivo aumento del gasolio sta aggravando in misura significativa la crisi strutturale che già da tempo caratterizza il settore ittico in tutta Europa e in Italia, in particolare, in regioni, come quelle meridionali, per le quali la pesca rappresenta una delle attività principali del prodotto interno;

il costo del carburante incide infatti, quasi nella misura del 40%, sulle spese connesse all'attività ittica, riflettendosi direttamente sui salari degli equipaggi – oltre che sui bilanci dell'impresa, in ragione della particolare struttura del contratto «alla parte», che vige in questo settore;

il Regolamento comunitario (CE) n. 875 del 2007 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860 del 2004, prevede la concessione, ad ogni azienda, di aiuti *de minimis* per un massimo di 30.000 euro per triennio. Ne consegue che, avendo l'Italia una flotta di circa 14.000 pescherecci, molti dei quali di piccole dimensioni, l'aiuto subisce una eccessiva parcellizzazione, finendo con l'essere quasi del tutto inefficace;

nei giorni scorsi il Commissario alla pesca e agli Affari marittimi dell'Unione europea ha manifestato l'intenzione di ridiscutere tutto il sistema di produzione e commercializzazione del comparto, adottando così misure efficaci solo nel lungo periodo, come tali inidonee a risolvere i problemi del comparto ittico italiano;

in data 12 giugno 2008, inoltre, con il regolamento (CE) n. 530 del 2008, è stata disposta la chiusura anticipata della pesca al tonno rosso a partire dal 16 giugno 2008, esclusivamente per le unità italiane, francesi, maltesi, greche e cipriote, concedendo invece la possibilità di pescare alle unità appartenenti a Paesi non comunitari, sino al 30 giugno 2008 e alle unità spagnole sino al 23 giugno;

considerato che:

nonostante la forma normativa – e come tale generale e astratta – adottata per l'emanazione del suddetto atto, esso appare idoneo a ledere gravemente i diritti e gli interessi di alcune specifiche categorie di operatori economici, operando peraltro, di fatto, un'ingiustificata disparità di trattamento sulla base della nazionalità, in violazione del divieto di discriminazioni sancito dall'ordinamento comunitario;

tali caratteri del suddetto regolamento ne dimostrano la dubbia legittimità, anche alla stregua di una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha riconosciuto ai cittadini dell'Unione la legittimazione a ricorrere, ai sensi dell'articolo 230, quarto comma, del Trattato della Comunità europea (TCE), avverso atti anche regolamentari, idonei ad arrecare un pregiudizio diretto e individuale al ricorrente, pronunciandosi proprio in materia di politiche relative alla pesca;

il pregiudizio, diretto e individuale, arrecato da tale regolamento agli operatori italiani impegnati nell'allevamento e nella pesca del tonno rosso, imporrebbe, a giudizio dell'interrogante, l'adozione di efficaci ed urgenti misure di tutela, oltre all'impugnativa dell'atto comunitario suddetto in quanto chiaramente illegittimo,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere, al fine di fornire un sostegno economico agli operatori italiani impegnati nell'allevamento e nella pesca del tonno rosso, indennizzandoli del pregiudizio subito in seguito all'adozione dell'atto comunitario suddetto;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno assumere ogni iniziativa ritenuta idonea a contestare la legittimità del regolamento citato in premessa, se del caso attivando il Governo al fine di proporre ricorso ai sensi dell'articolo 230 del TCE, avvalendosi così delle condizioni riconosciute in materia agli Stati membri, quali ricorrenti privilegiati.

(4-00485)

(7 agosto 2008)

RISPOSTA. – Si rileva che questa amministrazione, a tutela dei diritti e degli interessi economici degli operatori italiani impegnati nella pesca del tonno rosso, ha provveduto a trasmettere, in data 14 luglio 2008, alla com-

petente Avvocatura generale dello Stato la relazione finalizzata alla predisposizione del Ricorso alla Corte di giustizia contro il Regolamento CE n. 530 del 2008 del 12 giugno 2008, con il quale sono state disposte misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso.

Si ritiene opportuno comunicare quanto sopra, anche in considerazione del fatto che i ripetuti contatti con la Commissione europea non abbiano ancora sortito esito positivo.

In questa fase, il ricorso in questione risulta essere stato depositato dalla stessa Avvocatura generale presso gli uffici della competente Corte ed è, quindi, pendente il relativo giudizio all'esito del quale saranno valutate ulteriori iniziative a sostegno del comparto.

*Il Ministro delle politiche agricole,  
alimentari e forestali*

ZAIA

(17 ottobre 2008)

---

PORETTI, CHIAROMONTE, DELLA SETA, PERDUCA, SANTINI, DE FEO, TOMASSINI, AMATI, POLI BORTONE. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

l'Ente tutela lupo italiano (Etlì) è stato riconosciuto come ente morale avente come scopo lo sviluppo e la tutela della razza del lupo italiano;

l'origine della razza sarebbe dovuta all'accoppiamento fortuito di una lupa selvatica con un pastore tedesco: tale origine, però, rende problematico garantire apporti di nuovo patrimonio genetico, utile ai fini di evitare un impoverimento genetico a causa di una troppo elevata consanguineità. A questo proposito si deve rilevare che non è mai stata fornita agli enti istituzionali di vario livello, che hanno sostenuto l'Etlì economicamente, la mappa genetica del DNA di tali animali, per poter verificare quanto materiale genetico del lupo sia rimasto ad oggi dopo tanti anni di incroci. La risposta ufficiale è sempre stata che esiste un libro genealogico e un *pool* genetico regolarmente depositato. In pratica l'Etlì asserisce di avere le prove che tutti gli esemplari sono parenti tra di loro, quando invece, anche in osservanza della denominazione – Ente tutela lupo italiano – sarebbe da verificare se esiste un collegamento diretto di tipo genetico tra questi cani e il lupo selvatico;

una ricerca scientifica sul DNA del cane detto lupo italiano, presentata presso la Regione Piemonte il 30 luglio 2007, ha dimostrato che il patrimonio genetico di tale razza non è assolutamente confrontabile con quello del lupo selvatico che viene richiamato nella denominazione e che tale cane non può fregiarsi di una particolarità rispetto alle altre razze canine, avendo la stessa lontananza dal progenitore lupo selvatico di una qualsiasi altra razza;

tale ricerca ha evidenziato che non esiste un collegamento genetico tra la razza in questione e il lupo selvatico, come invece il nome dell'ente indica chiaramente;

non risulta che siano state fatte ricerche ufficiali sul DNA di tali cani, come pure è possibile, per definirne scientificamente il contenuto del patrimonio genetico;

il centro di selezione di Cumiana (Torino) dell'ente risulta al momento privo di animali e quindi il peso anche economico del mantenimento degli animali non risulta a carico dell'Etl;

la voragine debitoria dell'ente, ormai cronicizzata, nonostante esso abbia usufruito di contributi regionali, nazionali e forse anche privati da parte di fondazioni bancarie, non consente, al momento, alcun tipo di iniziativa o progettazione realizzabile;

l'ente è privo, nei fatti, di una sede agibile, essendo stato abbandonato il centro di selezione di Cumiana che risulta occupato da un allevamento di cani di altra razza;

il Registro anagrafico ufficiale (RAU) sostanzialmente non esiste. Alcune analisi condotte sullo stesso hanno evidenziato inadempienze e lacune (con successivo effetto «a cascata») rispetto al compito, istituzionalmente prioritario, di tenuta del registro anagrafico ufficiale di razza;

la produzione di nuovi nati si situa a livelli molto bassi e con poche possibilità di controllo da parte dell'ente, essendo le nascite effettuate presso i privati affidatari: le pochissime cucciolate vengono prodotte solo ed esclusivamente per la libera iniziativa degli affidatari, spesso con ridondanza di accoppiamenti da un lato e perdita di linee di sangue dall'altro;

la divisione Studio comportamentale animali di utilità pubblica (SCAUP) non esiste, se non sulla carta, dal momento che il campo di addestramento non è più accessibile essendo stato ceduto assieme a tutto l'edificio che ospitava il centro ed adesso ospita cani di razza staffshire terrier;

l'universo del volontariato Etl è frammentato in varie realtà locali, disomogenee, collegate o addirittura in competizione;

non esiste un sistema di controllo dei soggetti affidati e anche la rete dei delegati nazionali è, di fatto, virtuale,

nel corso delle Legislature precedenti sono stati discussi in Parlamento disegni di legge che prevedevano finanziamenti all'Etl, ed erano stati, quindi, accantonati 1.500.000.000 lire per gli anni 2000, 2001 e 2002;

è stato ripresentato un disegno di legge che prevede il rinnovo di un finanziamento all'Etl,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda approfondire quanto denunciato dalla ricerca scientifica, ovvero la non sussistenza di una particolarità genetica che sosterebbe la validità del progetto di tutela del cane lupo italiano;

se risultino agli atti nuovi finanziamenti del Ministero e comunque progetti di finanziamento dell'Ente tutela lupo italiano e, in caso affermativo, se intenda mantenerli o rinnovarli;

quali iniziative di competenza intenda intraprendere riguardo al mantenimento della qualifica di ente morale per l'Etl.

(4-00385)

(22 luglio 2008)

RISPOSTA. – La razza canina «Lupo italiano», la cui tutela è affidata all'Ente per la tutela del lupo italiano – ETLI – è stata selezionata a partire dagli anni '70 dal professor Mario Messi, fondatore dell'ente medesimo.

Tale tipo genetico, risultato di un incrocio tra cane domestico (*Canis familiaris*) e lupo (*Canis lupus*) e successivi incroci, anche per il suo apprezzato impiego ai fini di utilità sociale (ricerca persone scomparse e proficua collaborazione con Corpo forestale e Polizia di Stato) è stato riconosciuto dalla scrivente amministrazione, che, sulla base di un parere positivo espresso dall'allora Consiglio superiore dell'agricoltura, con decreto ministeriale 20 aprile 1994 approvò l'istituzione del Registro anagrafico ed il testo del relativo disciplinare.

Il citato parere è stato redatto sulla base della relazione predisposta dai professori universitari Lucifero, Montemurro e Rognoni, con la collaborazione del professor Cavalchini.

Successivamente, a seguito di osservazioni formulate da alcuni docenti dell'Università di Perugia e dall'Istituto nazionale della fauna selvatica, si è richiesto ed ottenuto, nel 1996, un parere da parte del professor Bosticco dell'Università di Torino il quale, dichiarando che il lupo italiano è una razza canina, ha escluso l'esistenza di argomentazioni tali da essere prese in considerazione.

In merito, poi, alla ricerca scientifica sul DNA di detto animale, presentata alla Regione Piemonte e citata nell'interrogazione, si è provveduto a richiedere chiarimenti alla stessa Regione che, peraltro, risulta in passato aver frequentemente concesso contributi all'ETLI. In ogni caso, a tutt'oggi, non si è a conoscenza di studi e ricerche al riguardo, sia in un senso che nell'altro.

Questo Ministero negli ultimi quindici anni ha ripetutamente finanziato l'ETLI attraverso la stipula di apposite convenzioni, nonché nel 1989 mediante concessione di contributi per l'adeguamento delle strutture del centro di Cumiana.

Tuttavia l'esperienza scaturita dalla gestione delle ultime convenzioni ha dimostrato la scarsa capacità, da parte dell'ente, di concludere le attività nei tempi e modi stabiliti, soprattutto per quanto concerne la puntuale documentazione delle spese sostenute, in assenza di procedure di gestione contabile.



Relativamente all'ultima convenzione stipulata in data 22 dicembre 2004, la liquidazione finale è stata istruita nel 2007, ma il relativo importo non è stato erogato a causa della presenza di un accertamento dell'INPS (n. 543 isp.272/2006) per inadempienze contributive nel periodo 2002-2005.

Dal punto di vista tecnico, a seguito di sopralluogo effettuato nell'agosto 2007, si evidenzia che il centro di allevamento di Cumiana, già in uno stato di pessima conservazione, ospitava allora due soli soggetti, contro una disponibilità di un centinaio di recinti.

La sottoutilizzazione della struttura e la mancanza di mezzi finanziari per il mantenimento degli animali rappresentano un chiaro segnale dell'incapacità gestionale dell'ente, mentre l'assenza di una programmazione della riproduzione delle diverse linee del tipo genetico in questione dimostra che la funzionalità tecnica dell'ente in questione è strettamente dipendente dal suo fondatore professor Messi.

Non esiste una banca dati informatizzata delle genealogie, degli affidatari (storico), delle linee di sangue capostipite utilizzate per la creazione del tipo «Lupo italiano», della conoscenza dei principali eventi (nascite, morti, riproduzioni eccetera): all'interno dell'ultima convenzione era stata prevista l'informatizzazione dei citati dati, ma tale attività non risulta sia poi stata realizzata.

Premesso che, ai sensi di statuto, gli animali prodotti dal centro di allevamento non possono essere posti in vendita, ma solo affidati a persone fisiche o enti che rispettino l'apposito protocollo (che, tra l'altro, non permette l'accoppiamento degli animali stessi senza l'esplicito consenso dell'ETLI), alcuni di tali affidatari, in rappresentanza dell'Associazione affidatari del lupo italiano (AALI) hanno evidenziato, in un incontro avvenuto il 15 febbraio 2008, presso gli Uffici della scrivente amministrazione, profondi timori e preoccupazioni sul futuro della razza canina in questione.

In particolare, le precarie condizioni di salute dell'anziano professor Messi già da tempo impediscono la prosecuzione del lavoro portato avanti finora ed hanno causato l'attuale coinvolgimento di un direttore che, dopo essere entrato in possesso delle informazioni genealogiche, ha recentemente affermato di aver avuto contatti con gli uffici di questa amministrazione per la soluzione di tutti i problemi dell'ente. In realtà la persona in questione ha solo conferito con i funzionari recatisi a Cumiana, sede del centro di allevamento, per il sopraccitato sopralluogo.

Invero, l'ETLI non svolge più da tempo alcuna attività e gli animali sono mantenuti dagli affidatari, soci privilegiati senza alcun peso nella struttura statutaria dell'ETLI stesso, i cui soci effettivi e con poteri decisionali sono invece rappresentati dai possessori di azioni dell'«Immobiliare Soli», a suo tempo controllata dalla famiglia del professor Messi ed attualmente, dopo anni di inattività, in liquidazione in quanto l'unico cespite posseduto è costituito dal centro di allevamento di Cumiana che è stato messo in vendita. Non viene più portata avanti alcuna attività di

allevamento ed addestramento dei lupi, né vengono impartite istruzioni agli affidatari circa gli accoppiamenti.

Sembrerebbero sussistere debiti sia dell'ETLI che della immobiliare Soli, tali da far escludere una evoluzione positiva dell'ente che consenta il raggiungimento degli scopi istituzionali.

La predetta associazione di affidatari, cui aderiscono circa 100 persone che si occupano di una popolazione di circa 400 animali (alcuni hanno in affido più animali), anche per evitare qualsiasi rischio legato alla possibile vendita per scopo di lucro degli animali e ad una riproduzione incontrollata, intenderebbe trasformarsi dall'attuale ONLUS in Associazione *non profit* con personalità giuridica, come tale in grado di gestire il registro ufficiale, ottenendo anche la collaborazione dell'Università di Torino e del Corpo forestale per il supporto tecnico-scientifico.

Relativamente, poi, ai citati disegni di legge di finanziamento all'ETLI, presentati nelle passate Legislature, gli stessi non sono mai diventati legge e con riferimento al disegno di legge presentato dal senatore Asciutti, nella presente Legislatura, che prevede una spesa di euro 1.500.000,00 per il funzionamento dell'ETLI, la scrivente amministrazione ha espresso al riguardo parere assolutamente negativo, sia perché contributi di funzionamento vengono di norma concessi solo ad enti pubblici, sia perché, oltre a considerare eccessivo l'importo del finanziamento, si ritiene comunque indispensabile collegare benefici del genere all'approvazione di un programma di attività con apposito preventivo economico-finanziario.

Tutto ciò premesso si forniscono le seguenti risposte ai quesiti espressamente posti nell'interrogazione in parola.

Premesso che esistono dati genealogici relativi agli animali iscritti nel Registro anagrafico, sia pure sotto forma di sola documentazione cartacea, risalente all'operato del professor Messi, occorre assicurare la conservazione dei dati genealogici, attraverso la realizzazione di un archivio informatico, a partire dalla documentazione cartacea già acquisita da questo Ministero, nonché la prosecuzione dell'attività di salvaguardia dell'integrità e della complessità genetica del lupo italiano attraverso programmazione dell'attività, fissazione dei caratteri del tipo genetico «lupo italiano», controllo della consanguineità, controllo delle linee genetiche dei riproduttori.

Detta attività di informatizzazione potrebbe essere realizzata fin d'ora attraverso l'aiuto di una associazione di allevatori presente sul territorio (es. Associazione nazionale allevatori bovina razza piemontese).

La ripresa di un programma tecnico di salvaguardia e miglioramento genetico del lupo italiano potrebbe essere assicurata dall'Università di Torino che già in passato, su richiesta dell'amministrazione, se ne è occupata, come supporto scientifico dell'ETLI.

Non risultano agli atti né nuovi finanziamenti, né progetti di finanziamento a favore dell'ETLI per le motivazioni espresse sia in precedenza che successivamente.

Con la perdita del centro di allevamento di Cumiana, l'assenza di mezzi finanziari per operare, l'indebitamento di cui non si conoscono le dimensioni (secondo Equitalia l'ETLI risulta soggetto inadempiente), nonché l'esistenza di uno statuto sociale poco democratico e contrastante sia con il decreto legislativo n. 460/97 (normativa enti *non profit*) che con il decreto legislativo n. 529/92 (attuazione direttiva 91/174/CEE su commercializzazione animali di razza) e il presumibile scioglimento della immobiliare Soli, le cui quote identificano i soci aventi diritto al voto, l'attuale ETLI non appare assolutamente in grado di continuare alcuna attività. Al riguardo, anzi, dovrebbe essergli revocato il riconoscimento della personalità giuridica da parte della competente Prefettura e questa amministrazione dovrebbe a sua volta revocare l'approvazione alla tenuta e gestione del registro anagrafico che andrebbe affidato ad altra associazione. Quest'ultima potrebbe essere l'ENCI, vista la materia, ma considerati i passati conflittuali rapporti, tale soluzione non si ritiene affatto opportuna. Altre scelte potrebbero essere quella dell'affidamento ad una associazione allevatori operante in Piemonte, in attesa che si costituisca la già menzionata associazione di affidatari o altra similare che, teoricamente, potrebbe essere lo stesso ETLI ricostituito con un diverso statuto, una diversa gestione ed una differente organizzazione tecnica, in linea con i requisiti previsti dal decreto ministeriale 26 luglio 1994 per le associazioni allevatori che intendono gestire libri genealogici e registri anagrafici sia per le specie e razze regolamentate dalla legge n. 30/91, che per quelle diverse disciplinate dal già menzionato decreto legislativo n. 529/92.

*Il Ministro delle politiche agricole,  
alimentari e forestali*

ZAIA

(17 ottobre 2008)

SANCIU. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.*  
– Premesso che:

nel 2001 si è sviluppata un'epidemia di febbre catarrale degli ovini (cosiddetto morbo della lingua blu) ed il Governo italiano decise di vaccinare contro la malattia tutti i ruminanti domestici, avviando di conseguenza due campagne di vaccinazione, nel 2002 e nel 2003;

da numerosi fonti specializzate è stato evidenziato che l'avvio della vaccinazione su vasta scala non è stato preceduto da una sperimentazione preliminare sul vaccino da impiegare;

nel 2004 è stato previsto l'impiego di un vaccino tetravalente mai adeguatamente sperimentato prima;

si è verificata la messa in circolazione del virus vaccinale con infezione di animali-sentinella, con conseguente imposizione di restrizioni alla movimentazione degli animali, da cui sono derivate forti perdite di reddito agli allevatori;

i focolai di infezione si sono effettivamente ridotti, ma ingenti danni sono stati registrati dagli allevatori, con un evidente nesso di causalità con la vaccinazione;

l'evidenza delle frequenti conseguenze dannose della vaccinazione obbligatoria è rafforzata dall'adozione di provvedimenti nazionali (numeroso ordinanze adottate ogni anno dal 2001 al 2005) e di leggi regionali (come ad esempio la legge della Regione Toscana n. 25 del 13 maggio 2003) che hanno previsto indennizzi per gli allevatori che hanno subito danni indiretti quali aborti e riduzioni nella produzione di latte, con conseguenti forti diminuzioni di redditi;

considerato che:

si sono verificati alcuni emblematici casi, come quelli ad alcuni allevatori in aziende situate in provincia di Grosseto, che, pur avendo subito danni per diverse decine di migliaia di euro e avendo documentato il nesso di causalità con la vaccinazione obbligatoria, non hanno finora ottenuto soddisfazione, né, soprattutto, adeguate risposte;

non si possono lasciare gli allevatori danneggiati senza nessun tipo di copertura nei confronti di questi danni, limitandosi a rinvii di competenze e di responsabilità da Ministeri a Regioni e viceversa,

si chiede di sapere:

se si intenda prendere in considerazione il problema molto diffuso degli indennizzi per i danni indiretti subiti dagli allevatori a seguito delle vaccinazioni contro la lingua blu, senza ingiustificate limitazioni ad alcuni anni, dato che i danni si sono verificati in tutte le campagne vaccinali;

se si intenda procedere tempestivamente per verificare le procedure di indennizzo e la corretta erogazione delle somme per gli allevatori danneggiati;

in particolare, se si intenda appurare se la Regione Toscana sta dando seguito a tutte le domande di indennizzo presentate dagli allevatori per i danni subiti e documentati provvedendo all'erogazione degli stanziamenti all'uopo trasferiti dal Ministero in indirizzo.

(4-00400)

(23 luglio 2008)

RISPOSTA. – In primo luogo si evidenzia che l'interrogazione concerne i risarcimenti dei danni economici a seguito delle vaccinazioni effettuate nel 2002 ed anni successivi, come profilassi immunizzante contro l'influenza catarrale degli ovi-caprini. Con la stessa interrogazione viene fatto presente che la Regione Toscana non ha liquidato i dovuti indennizzi.

Al riguardo si rileva che, nel corso del 2002 e anni successivi, gli allevatori che hanno subito danni diretti, a seguito degli interventi sanitari per la Blue Tongue-B.T. sono stati indennizzati ai sensi della legge n. 218 del 1988 con il rimborso del 100 per cento del valore degli animali abbattuti attraverso i fondi assegnati direttamente alle Regioni e provenienti dal fondo sanitario nazionale.

Con leggi finanziarie 2001 e 2002 (legge n. 388 del 2000 e legge n. 448 del 2001) sono stati previsti inoltre interventi strutturali di prevenzione, inizialmente per il settore ovino e, successivamente, estesi anche per il settore bovino. Nel 2001 sono stati trasferiti alle 6 Regioni interessate 15 miliardi di lire, mentre nel 2002 6.493.929,00 euro. Per il 2003 il fondo di 10.958.275,00 euro è stato ripartito fra 12 Regioni. Per tutti gli aiuti (Aiuto n. 824/C/2000) è stato acquisito il parere positivo della Commissione europea.

La legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), articolo 66 comma 2, lettere *a*) e *b*), ha previsto inoltre indennità per capi macellati per compensare maggiori spese per alimentazione in allevamenti bovini sottoposti al blocco della movimentazione, nonché lo scivolamento del pagamento degli oneri previdenziali del personale dipendente delle aziende zootecniche. Il fondo di 13.014.723,86 euro è stato ripartito alle 10 Regioni interessate. Anche in questo caso è stato acquisito il parere favorevole, *una tantum*, della Commissione europea (Aiuto n. 65/C/2001).

Per gli anni 2001-2003 non sono stati, invece, previsti interventi statali di ristoro di danni indiretti conseguenti alla profilassi vaccinale.

Alcune delle Regioni interessate, comunque, hanno previsto, con propri provvedimenti, la possibilità di erogare indennizzi agli allevatori per danni diretti e/o indiretti, conseguenti alla profilassi vaccinale obbligatoria prevista dal Ministero della salute con apposite ordinanze, da corrispondere con propri fondi. In particolare:

Regione Sardegna: legge regionale n. 22 del 17 novembre 2000 ha previsto i seguenti interventi per gli ovini: *a*) sostegno maggiori oneri per tenuta allevamento in conseguenza del divieto di movimentazione *b*) indennizzi per i capi morti e i mancati redditi dei capi morti e abbattuti (Aiuto C5/2001 definito favorevolmente dalla Commissione CE).

Regione Sardegna: legge regionale n. 16 del 12 dicembre 2001: ri-finanziamento della precedente ma prevedendo anche una compensazione per i vitelli per maggiori spese a causa del divieto di movimentazione (Aiuto n. 662 del 2001 accolto favorevolmente dalla Commissione CE *una tantum*).

Regione Umbria: legge regionale del 27 novembre 2002 n. 20 ha previsto: *a*) contributi per aborti che si verificano a seguito di vaccinazioni, *b*) aiuti a seguito di morte del bestiame precedentemente vaccinato.

Regione Lazio: legge regionale del 29 settembre 2003 n. 30 ha previsto aiuti per: *a*) la messa a disposizioni degli animali coinvolti nel piano; *b*) gli aborti che si verificano a seguito di vaccinazioni, *c*) morte del bestiame precedentemente vaccinato; *d*) calo di produzione di latte a seguito di vaccinazione.

Regione Abruzzo: legge regionale n. 15 del 2003 prevede indennizzi per: *a*) capi abbattuti; *b*) messa a disposizione degli animali coinvolti

nel piano; c) aborti a seguito di vaccinazioni; d) maggiori costi di alimentazione.

Regione Toscana: legge regionale n. 25 del 13 maggio 2003, modificata dalla legge regionale n. 26 del 13 aprile 2003, prevede indennizzi per: a) la messa a disposizioni degli animali coinvolti nel piano; b) gli aborti che si verificano a seguito di vaccinazioni, c) indennizzi per capi morti in conseguenza dell'intervento di profilassi (Aiuto di Stato n. 628 del 2002 accolto favorevolmente dalla Commissione CE).

La Regione Toscana, nell'ambito delle possibilità ammesse dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato e impiegando risorse esclusivamente regionali, si è attivata fin da subito erogando, attraverso la citata legge regionale n. 25 del 2003, un rimborso dei costi sostenuti dagli allevatori che volontariamente hanno aderito ad un piano di monitoraggio della malattia (attuato attraverso il prelievo ematico mensile di animali «sentinella») e indennizzando gli allevatori per i danni diretti da vaccinazione (solo per gli anni 2002 e 2003), ossia per la morte (o l'aborto) dell'animale vaccinato.

Per completezza si riportano i dati delle risorse stanziare e spese dalla Regione Toscana per la suddetta legge:

Riferimento di Legge	Anno in cui gli animali sono stati concessi quali «sentinelle»	Euro stanziati dalla Regione	Numero beneficiari	Euro complessivamente erogati
L.R. 25/03 (*)	2002	200.000,00	330	200.255,75
L.R. 25/03 (*)	2003	200.000,00	349	204.205,75
L.R. 43/05	2004	300.000,00	296	257.347,50
L.R. 43/05	2005	300.000,00	287	248.580,00
L.R. 31/08	2006	260.000,00	—	—
L.R. 31/08	2007	260.000,00	—	—

(\*) Le erogazioni riferite alle annualità 2002 e 2003 comprendono complessivamente 39.000,00 euro erogati per animali morti e abortiti.

(\*\*) Per le annualità 2006 e 2007 l'aiuto è ancora in fase di erogazione e pertanto non sono disponibili i dati.

Tale legge non è intervenuta, però, per indennizzare i danni indiretti (calo produttivo/qualitativo di latte, ridotta inseminabilità o fecondabilità, atassia e alterazioni del vello, eccetera).

Successivamente, con l'ordinanza interministeriale del 2 aprile 2004, agli articoli 1 e 2, sono state date le indicazioni operative per le campagne di vaccinazione 2004 e 2005. La stessa ordinanza all'articolo 3 ha previsto poi indennizzi agli allevatori per eventuali aborti o mortalità dei capi determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della B.T., gravanti sulla quota a destinazione vincolata dal fondo sanitario nazionale (legge

n. 218 del 1988), mentre all'articolo 4 ha stabilito le seguenti fattispecie di danni indiretti, sempre conseguenti alla profilassi vaccinale:

calo della produzione del latte sia in termini quantitativi che qualitativi

ridotta inseminabilità o fecondabilità

atassia

alterazioni a carico del vello

blocco della movimentazione degli animali.

Con decreto del 22 ottobre 2004, questa amministrazione, acquisito il parere positivo della Conferenza permanente Stato-Regioni nella riunione del 14 ottobre 2004, ha disposto i criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi per le predette fattispecie di danni indiretti conseguenti alla profilassi vaccinale nelle campagne 2004 e 2005, decreto che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 2 dicembre 2004. Lo stesso provvedimento ha previsto la ripartizione fra le Regioni dell'intera disponibilità finanziaria di euro 18.750.000 stanziata dalla ricordata legge n. 350 del 2003 sulla base del numero di capi vaccinati nella campagna 2004 per le aree di protezione (18.025.000 euro) e sulla base del n. di capi allevati per le aree contigue (725.000 euro). I predetti fondi, allocati sul competente capitolo di bilancio 7724, sono stati assegnati e ripartiti alle Regioni interessate con decreto ministeriale n. 25722 del 22 dicembre 2004. Con successivo decreto ministeriale 22714 del 24 maggio 2005 si è provveduto a liquidare alle stesse Regioni i fondi loro assegnati. Il momento generatore degli indennizzi in questione risiede nel disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 2 dell'ordinanza ministeriale del 2 aprile 2004 in cui sono chiaramente indicati gli anni di riferimento per gli indennizzi medesimi (campagne vaccinazione 2004 e 2005).

Il predetto decreto del 24 ottobre 2004, in considerazione di realtà ed interessi differenti da Regione a Regione, non è stato notificato alla Commissione europea come sistema di aiuti unitario, come peraltro fatto presente nella riunione con i rappresentanti delle Regioni indetta dal Commissario straordinario per l'emergenza B.S.E. e B.T.. In quella occasione fu chiesto, in particolare dall'Assessore all'agricoltura della Regione Sardegna, che le Regioni venissero investite direttamente dall'iniziativa.

Conseguentemente, con la legge n. 231 del 11 novembre 2005 articolo 1-*sexies* (disposizioni per il superamento della crisi da *blue tongue*) fu stabilito che la somma di 18.750.000 euro, di cui all'articolo 4, comma 250, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, già trasferita alle Regioni interessate (decreto ministeriale n. 25722 del 22 dicembre 2004), era destinata alle concessioni, da parte delle Regioni medesime, di indennizzi agli allevatori che, negli anni 2004 e 2005, avrebbero subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini, nonché alla concessione di indennizzi per danni indiretti alle aziende di allevamento situate in aree intorno a focolai di febbre catarrale e sottoposte alla restrizione della movimentazione dei bovini a seguito dei provvedimenti emessi dalle autorità sanitarie.

Regione	Indennizzi profilassi <i>euro</i>	Indennizzi restrizione movimentazione <i>euro</i>	Totale <i>euro</i>
LAZIO	1.740.973,55	0,00	1.740.973,55
CAMPANIA	2.026.014,80	0,00	2.026.014,80
MARCHE	3.087,85	5.457,30	8.545,16
MOLISE	413.816,49	0,00	413.816,49
UMBRIA	59.151,06	0,00	59.151,06
TOSCANA	2.670.353,25	10.031,12	2.680.384,37
SARDEGNA	6.068.397,31	0,00	6.068.397,31
ABRUZZO	81.193,80	82.422,91	163.616,72
BASILICATA	2.581.041,54	0,00	2.581.041,54
CALABRIA	432.264,94	0,00	432.264,94
PUGLIA	1.873.003,84	0,00	1.873.003,84
SICILIA	75.701,56	0,00	75.701,56
LIGURIA	0,00	9.782,94	9.782,94
EMILIA ROMAGNA	0,00	617.305,72	617.305,72
Tot. Generale	18.025.000,00	725.000,00	18.750.000,00

La legge di fatto ha reso inapplicabile il citato decreto ministeriale del 24 ottobre 2004. Le Regioni quindi dovevano individuare le tipologie di aiuti indiretti, tra quelli previsti dall'ordinanza interministeriale del 2 aprile 2004, nonché definire le modalità di accesso ai benefici e provvedere alla notifica del proprio provvedimento direttamente alla Commissione europea. Infatti gli aiuti previsti dalla ordinanza medesima sono stati trasferiti alle Regioni proprio in virtù dell'articolo 1-*sexies* della legge n. 231 del 2005.

Al riguardo si precisa di aver anche fornito, direttamente o indirettamente, indicazioni e chiarimenti su tali procedure a tutte le amministrazioni regionali che li hanno richiesti, ivi compresa la Regione Toscana. La Regione Toscana ha comunicato di aver erogato i contributi richiesti dagli allevatori per interventi strutturali, ai sensi della legge n. 448 del 2001, in quanto la misura di aiuti è stata regolarmente notificata dal Ministero ed autorizzata dalla CE con decisioni C(2004)501corr. dell'11 febbraio 2004 e C(2004) 2910 del 22 luglio 2004. La stessa Regione ha precisato che non è stato possibile, invece, erogare le somme relative ai danni indiretti, in quanto l'ordinanza ministeriale 2 aprile 2004 (sostituita con O.M. 8 febbraio 2005) ed il conseguente decreto ministeriale applicativo (che individuano le fattispecie di danno, i criteri, le modalità di calcolo e gli importi degli indennizzi previsti), non sono mai stati notificati dal Ministero alla Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato, quali aiuti di Stato.

Le problematiche conseguenti questa mancata notifica, ed in particolare l'ipotesi di avvio di un procedimento di infrazione comunitaria, qua-



lora venissero attuate le misure previste, erano già state sollevate dai rappresentanti di molte Regioni (tra cui la Toscana) in varie riunioni (anche in presenza del precedente Commissario straordinario di Governo per le emergenze BSE e Blue Tongue, dott. Giacomo Gatti). Secondo quanto relazionato dalla stessa Regione Toscana tale impossibilità ad impiegare le risorse è stata confermata da tutti i rappresentanti delle Regioni presenti in una riunione specifica, svoltasi il 1° febbraio 2008 presso la sede della Regione Campania a Roma.

Va precisato al riguardo che, proprio a seguito delle preoccupazioni delle Regioni, come innanzi richiamato, la scrivente amministrazione ha sollecitato l'intervento legislativo che si è poi tradotto nell'innanzi citato articolo 1-*sexies* della legge n. 231 del 2005.

Le ipotesi delineate dalla più volte citata Regione e, precisamente, la tardiva notifica da parte del Ministero alla Commissione europea, oppure la revoca delle ordinanze e decreti ministeriali non appaiono percorribili, per le motivazioni che hanno indotto il Parlamento a legiferare in materia (legge n. 231 del 2005). Va presa in considerazione, invece, la proposta di utilizzare i fondi nel modo ritenuto più in linea con le esigenze degli allevatori locali, in particolare con la messa in campo di una serie di servizi gratuiti, con l'esclusione di erogazione diretta in denaro, che possano indennizzare indirettamente chi ha subito le conseguenze della vaccinazione da Blue Tongue.

È proprio la richiesta di tale iniziativa che è emersa dalla riunione del 1° febbraio 2008 presso la sede romana della Regione Campania, con la redazione di uno specifico documento, consegnato al Commissario straordinario per le emergenze zootecniche.

In merito quindi alle proposte delle Regioni di utilizzare i fondi residui: per gli stessi interventi previsti dalla legge istitutiva ma con riferimento ad anni diversi da quelli previsti dalla legge istitutiva, oppure, per interventi diversi seppure in tipologie di interventi già considerati in altre disposizioni, va, in via preliminare, tenuto conto che:

1) il Regolamento (CE) n. 1857/2006 sugli aiuti di Stato all'articolo 10, comma 8, stabiliscono esplicitamente che i regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite;

2) l'analisi degli aiuti destinati alla lotta contro le epizozie e gli orientamenti futuri della Commissione europea sono contenuti negli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013» (n. 2006/c 319/01);

3) l'utilizzo di fondi stanziati con provvedimento legislativo per una determinata tipologia di interventi, seppur residui, può essere autorizzato, per altre tipologie di interventi, solo con provvedimento di analoga natura. È logico che trattandosi di un nuovo sistema di aiuti va preventivamente notificato alla CE;

4) per i fondi residui, stanziati per una determinata tipologia di interventi, rispetto all'arco temporale di riferimento, può esserne autorizzato, in via amministrativa, l'utilizzo per le stesse tipologie di interventi anche in anni successivi, purché il sistema originale di aiuti sia stato notificato alla CE ed abbia ottenuto parere positivo di conformità;

5) in un caso o nell'altro, devono sussistere le condizioni per le tipologie di interventi proposte;

6) è da escludersi, comunque, la retroattività temporale.

*Il Ministro delle politiche agricole,  
alimentari e forestali*

ZAIA

(17 ottobre 2008)

SANCIU. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

nel 2007 si sono verificati in Sardegna numerosi incendi estivi, soprattutto a causa della perdurante siccità, che ha reso i terreni maggiormente esposti a gravi danni che in effetti si sono verificati;

a seguito degli incendi sono stati compromessi i redditi di molte imprese dedite all'allevamento, che costituisce una delle attività economiche più diffuse e importanti;

l'alta specializzazione delle imprese sarde in questa attività crea ricchezza non solo per l'agricoltura, ma anche per un consistente indotto, che comprende sia altre attività economiche, quali le industrie di trasformazione, il commercio, i trasporti e i servizi in generale legati ai prodotti, ma anche per tutte le comunità interessate, poiché la grande qualità dei prodotti comporta la valorizzazione del territorio e contribuisce a far conoscere in Italia e nel mondo i comuni e le aree interessate;

per la tipologia dell'attività, per la conformazione del terreno, per le radicate tradizioni culturali delle comunità locali, queste attività sono concentrate in vaste aree e al verificarsi di un incendio, che spesso si espande per tutta la zona con la forza del vento e la siccità dei terreni, i territori a pascolo di molti comuni vengono interamente distrutti dalla furia del fuoco;

in questi casi il danno per gli allevatori è duplice in quanto viene, nell'immediato, a mancare completamente il terreno utilizzato come pascolo e, successivamente, lo squilibrio dell'ecosistema e il forte rallentamento della ripresa vegetativa che si registra negli anni successivi ad un incendio impediscono la realizzazione del normale ciclo colturale e vegetativo per cui il pascolo è impedito o reso meno redditizio per molti anni successivi all'evento;

considerato che:

il divieto previsto dall'articolo 10 della legge n. 353 del 2000, relativo esclusivamente alle aree boscate, viene esteso, in base ad una errata interpretazione, ai pascoli arborati, con la conseguenza di inibire per 10

anni il pascolo nelle zone incendiate, anche quando le aree erano sempre state destinate a queste utilizzazioni;

tale interpretazione comporta danni gravissimi per gli allevamenti sardi, considerata la particolare conformazione delle zone, in cui i terreni dedicati al pascolo presentano quasi sempre anche una notevole vegetazione arborea;

tale interpretazione è contraria sia alla lettera che alla *ratio* della legge n. 353 del 2000, dal momento che la normativa è diretta giustamente ad evitare che aree, prima boscate, vengano dolosamente incendiate per destinarle a pascolo, ma risulta del tutto inapplicabile ai pascoli arborati, che sono già destinati a pascolo, per cui è evidente che rispetto ad essi non c'è alcun pericolo di incendi dolosi provocati da pastori;

gli incendi che hanno interessato tali aree, come è dimostrato dalle risultanze delle indagini effettuate, quando dolosi, non sono mai stati procurati da pastori, che sono invece le prime vittime di tali fatti,

si chiede di sapere se:

si intenda procedere tempestivamente per chiarire inequivocabilmente agli organi di vigilanza che l'articolo 10 della richiamata legge n. 353 del 2000, relativo al divieto decennale di pascolo, non si applica alle zone utilizzate, precedentemente all'incendio, come pascolo arborato, ma solo alle zone boscate, come stabilito dalla disposizione richiamata.

(4-00476)

(1° agosto 2008)

RISPOSTA. – Nel premettere che, in base alla normativa vigente, il Corpo forestale dello Stato non opera nella regione Sardegna, non si può negare che la formulazione letterale del divieto posto dall'articolo 10, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 353 del 2000, si riferisca soltanto alle «zone boscate».

Tuttavia, ai fini dell'individuazione di queste ultime occorre far riferimento alle prescrizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (recante «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»), nelle more dell'emanazione delle previste norme regionali.

Più precisamente si ritiene necessario – ove non diversamente definito dalla normativa regionale – verificare, in relazione al singolo evento di incendio boschivo, se ricorrono le condizioni ivi precisate per considerare il pascolo arborato alla stregua di un bosco.

*Il Ministro delle politiche agricole,  
alimentari e forestali*

ZAIA

(17 ottobre 2008)

TOMASSINI. – *Al Ministro del lavoro, salute, politiche sociali.* – Premesso che:

a partire dal 30 giugno 2008 sarà chiuso il reparto oncologico della Casa di cura San Camillo di Forte dei Marmi (Lucca);

sempre per quella data si prevede la dismissione dell'apparecchio per l'ipertermia oncologica;

accertato che:

presso la Casa di cura è attivo da quattro anni il servizio di *day hospital* oncologico all'interno del quale viene svolto il servizio di Ipertermia, servizio non autorizzato ma sempre svolto con il silenzio-assenso dell'Azienda sanitaria locale;

con l'inizio della gestione della Casa di cura San Camillo (Versilia Righi), i nuovi gestori hanno segnalato questa disfunzione e richiesto all'Azienda sanitaria locale l'autorizzazione senza un *budget* accessorio, pur di non interrompere l'assistenza ai pazienti;

i nuovi gestori hanno concordato con la Regione Toscana e progettato la realizzazione di un *Cancer center* da realizzarsi all'interno della Casa di cura San Camillo che comprenderebbe al suo interno l'installazione di due macchine di tomoterapia ed anche il DH oncologico;

l'Azienda sanitaria locale Versilia ha negato l'autorizzazione per questo tipo di attività mettendo il gestore in condizioni di sospensione del servizio,

si chiede di sapere:

se, nel rispetto del principio di precauzione e nella piena osservanza del diritto alla salute, il Ministro in indirizzo intenda adottare le opportune iniziative per sopperire a questo grave problema;

quali urgenti iniziative intenda adottare per garantire la continuità delle terapie ai pazienti oncologici della Versilia destinati a trasferirsi in altre regioni per curarsi.

(4-00087)

(4 giugno 2008)

VALENTINO. – *Ai Ministri del lavoro, salute, politiche sociali e per i rapporti con le Regioni.* – Premesso che:

attualmente presso il reparto oncologico della clinica San Camillo di Forte dei Marmi (Lucca) sono in cura 100 pazienti sottoposti a terapia di ipertermia;

la nuova gestione della clinica ha comunicato di voler eliminare il reparto oncologico entro il 30 giugno 2008;

nonostante le rassicurazioni fornite in un primo momento ai pazienti interessati, il direttore della Azienda sanitaria locale (ASL) 12 Versilia, il Sindaco di Forte dei Marmi ed il direttore della clinica San Camillo, in una riunione tenutasi con i rappresentanti dei malati, hanno comunicato che non sarà possibile proseguire la terapia di ipertermia presso la ASL 12 Versilia;

tale notizia ha suscitato grande sgomento nei pazienti che, già privati dalla grave patologia di cui soffrono, si vedono ora privati della possibilità di poter essere seguiti dallo stesso medico che li ha in cura e di proseguire la terapia presso una struttura sanitaria del circondario;

voci sempre più frequenti circolano a proposito della riconversione della clinica in una *beauty farm* – peraltro convenzionata con la Regione – una struttura, dunque, priva di quella valenza sociale che l'attuale destinazione le conferisce,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano, nell'ambito delle proprie competenze, di dover avviare ogni utile iniziativa tesa ad escludere provvidenze statali in capo ad una struttura privata che si prefigge obiettivi di limitata necessità sociale nonché garantire la prosecuzione delle terapie intraprese dai pazienti affetti da patologie oncologiche presso una struttura idonea facilmente raggiungibile dai pazienti le cui gravi condizioni non consentono di affrontare i disagi che eventuali viaggi comporterebbero.

(4-00089)

(4 giugno 2008)

RISPOSTA. (\*) – In merito a quanto richiesto nella interrogazione parlamentare in esame, il competente Assessorato al diritto alla salute della Regione Toscana ha precisato che la notifica della chiusura dell'attività oncologica effettuata presso la Casa di cura «San Camillo» di Forte dei Marmi (Lucca) ha comportato, da parte dell'azienda AUSL 12, la piena disponibilità, dimostrata anche in occasione di incontri svoltisi con gli amministratori locali e con quelli della stessa struttura sanitaria, ad assicurare la prosecuzione delle terapie oncologiche a vantaggio di quei pazienti che avessero manifestato la volontà di continuare il trattamento presso l'UOC di Oncologia medica dell'azienda stessa.

Tale disponibilità non è mai stata messa in discussione, anche in occasione dei numerosi incontri effettuati con la Direzione sanitaria del «San Camillo» e con il medico responsabile del «day hospital» oncologico della Casa di cura; con il suddetto professionista sanitario sono state effettuate molteplici riunioni per pianificare l'eventuale prosecuzione delle terapie oncologiche dopo la chiusura del relativo reparto, originariamente fissata al 30 giugno 2008.

L'azienda AUSL 12, pur non condividendo, sulla base delle linee guida nazionali ed internazionali in materia, alcune scelte terapeutiche della Casa di cura, si è sempre fatta garante della prosecuzione dell'attività, in favore dei pazienti che ne avessero fatta richiesta, al fine di consentire il completamento del percorso terapeutico già intrapreso.

In data 16 giugno, la Direzione sanitaria della struttura ha comunicato al competente Assessorato che nella seduta del 4 giugno il Consiglio di

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

amministrazione ha deciso di «proseguire l'attività di *day hospital* oncologico, sia pur nelle more delle definizioni contrattuali con l'ASL 12 Versilia».

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro,  
salute e politiche sociali*

FAZIO

(16 ottobre 2008)

---



